

Com'è noto, il legislatore ha previsto l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una **procedura di mediazione** (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una **procedura di negoziazione assistita** (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) **quando le stesse sono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.**

Ai fini dell'ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

La domanda di ammissione al patrocinio si propone attraverso il **sistema Riconosco**, selezionando come **oggetto della causa da iniziare** una delle seguenti voci presenti nel menu a tendina

- MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA

e come **Autorità giudiziaria** una delle seguenti voci presenti nel menu a tendina

- Organismo di mediazione circondario LECCE
- PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Se la mediazione o la negoziazione assistita **ha avuto esito positivo**, l'avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia [lsg.giustizia.it](http://lsg.giustizia.it) (SIAMM) alla voce;

#### ***Istanza patrocinio stragiudiziale***

*Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato*

Sulla piattaforma, il difensore inserirà

- Per la mediazione,

il numero del procedimento, il nome dell'organismo di mediazione, la data dell'accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l'importo del valore dell'accordo;

- Per la negoziazione assistita

Gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione e la data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione

Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì

- l'importo del compenso richiesto
- la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento

OCCORRE ALLEGARE i seguenti documenti:

- **parcella proforma emessa per le prestazioni svolte**
- **accordo raggiunto in sede di mediazione / negoziazione**
- **dichiarazione della parte circa la permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio**

NELLA REDAZIONE DELLA PARCELLA applicare i seguenti parametri

**25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
Fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
Conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

I compensi **per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30% in applicazione dell'art. 20 c. 1 bis del DM 10/03/55 n. 55**

**Il compenso così determinato andrà ridotto del 50% ex art. 20 c. 1-bis del DM 10/03/55 n. 55**

Nella parcella pro forma va poi evidenziata la maggiorazione del 15%, la Cassa e l'IVA se dovuta.

Una volta completata la procedura sul SIAMM, il COA delibererà in ordine alla congruità o non congruità della parcella caricata, annotando il provvedimento sulla piattaforma SIAMM. L'annotazione sul SIAMM vale come comunicazione alla parte.

All'esito della delibera del COA, il Ministero della Giustizia

- se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato;
- quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza.

Allegati:

Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia

DM 1 agosto 2023

Parametri per la mediazione e la negoziazione assistita come da tabella n. 25 bis allegata al D.M. 10 marzo 2014nr. 55.

La coordinatrice della Commissione  
Patrocinio a Spese dello Stato  
Avv. Rita Perchiazzi